

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO
UNITÀ ORGANIZZATIVA VAS, VINCA, CAPITALE NATURALE E NUVV

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 50/2025

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS per il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) tematico "Grandi strutture di vendita" tra i comuni di San Giorgio delle Pertiche, Campo San Martino, Curtarolo e Vigodarzere, comune di San Giorgio delle Pertiche (PD).

Pratica n. 5991

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 2135/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 626/2019, 925/2019, 1909/2019, 1910/2019, 338/2020, 930/2020, 1135/2020, 1584/2020, 769/2021, 295/2022, 615/2022, 617/2022, 1126/2022, 80/2023, 966/2023, 1319/2023, 1114/2024 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;

CONSIDERATO che la valutazione di incidenza si realizza secondo le disposizioni procedurali di cui alla D.G.R. n. 1400/2017 e nel rispetto dei principi delle Linee Guida Nazionali di cui all'Intesa del 28/11/2019 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

RICONOSCIUTO che la fase di verifica delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000 si esplica a valersi della verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017;

ESAMINATA la documentazione per la procedura di valutazione di incidenza, sottoscritta dal dott. Maurizio Leoni, per conto del comune di San Giorgio delle Pertiche, trasmessa con note acquisite al prot. reg. n. 439792 del 02.09.2024;

PRESO ATTO e RISCONTRATO che nella documentazione per la procedura di valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017 relativa al punto 23;

PRESO ATTO che il PATI Tematico Grandi strutture di vendita (GSV) in esame in esame, funge da strumento di pianificazione coordinata per la condivisione dell'azione strategica di livello intercomunale, peraltro già prevista nel PATI del Camposampierese e nel PAT del Comune di San Giorgio delle Pertiche;

PRESO ATTO che nel P.A.T.I. del Camposampierese include il tematismo del sistema produttivo - commerciale per quanto riguarda le grandi strutture di vendita ed individua già la grande struttura di vendita "Le Centurie";

PRESO ATTO che nel P.A.T. vigente del comune di San Giorgio delle Pertiche le aree oggetto di valutazione sono classificate come "Grandi strutture di vendita esistenti" e nel Piano degli Interventi vigente come zone D1/22 e D1/23;

PRESO ATTO che considerata la natura del PATI GSV, che ha l'obiettivo di confermare con tutti i comuni confinanti con San Giorgio delle Pertiche le indicazioni della pianificazione vigente per il tematismo delle grandi strutture di vendita, gli elaborati grafici del PATI GSV non contengono alcuna nuova previsione urbanistica;

ATTESO che nell'attuazione si prevedono attività che possono incidere sul sistema del suolo, dell'illuminazione,

del verde e della viabilità;

PRESO ATTO e RISCONTRATO che l'ambito di Piano in argomento non ricade all'interno della Rete NATURA 2000;

CONSIDERATO che l'ambito di Piano in argomento ricade nell'area attribuita alla seguente categoria di copertura del suolo "12230 Rete stradale secondaria con territori associati", "13310 Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "22100 Vigneti", "23100 Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", nella revisione del 2020 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

RITENUTO che rispetto lo stato attuale dei luoghi la categoria di uso del suolo "22100 Vigneti" ricada nell'ambito di Piano solo per un mero errore di perimetrazione e che tali superfici siano attribuibili alle limitrofe categorie di uso del suolo "13310 Cantieri e spazi in costruzione e scavi" e "23100 Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione";

CONSIDERATO che, anche in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Lanius collurio*, *Circus cyaneus* e *Pipistrellus kuhlii*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'istanza in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie per le quali risultano designati i siti della rete Natura 2000;

ATTESO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso n. 23 della D.G.R. 1400/2017: "*piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui non si abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (prevedendo il rafforzamento delle condizioni ecotonali lungo i margini dell'ambito, ad eccezione dei lati delimitati dalla viabilità esistente, mediante l'integrazione ovvero la realizzazione di fasce arboreo-arbustive di ampiezza non inferiore a 5m dall'asse mediano del fusto, con struttura plurifilare e multiplana, mantenendo gli esemplari autoctoni presenti);

RITENUTO che nella realizzazione delle opere a verde si faccia ricorso a specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone e coerenti con la serie della bassa Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (*Asparago tenuifolii-Quercus robur sigmetum*);

CONSIDERATO e RITENUTO che, laddove non si provveda al rafforzamento delle condizioni ecotonali in corrispondenza dei predetti margini dell'ambito, con riferimento all'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee, siano attuati interventi di miglioramento ambientale per il recupero ovvero il rafforzamento degli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario riconosciute presenti, da effettuarsi prioritariamente nelle aree di connessione ecologica-funzionale con riferimento alla rete Natura 2000;

RITENUTO che i suddetti interventi di miglioramento ambientale siano opportunamente definiti rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie e concordati con le competenti strutture regionali anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate;

CONSIDERATO e RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile,

bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che la fase di verifica delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000 è da intendersi positivamente conclusa sulla base delle predette verifiche;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii. e del comma 3 all'art. 10 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente alla VAS, le cui valutazioni in merito alla significatività dell'incidenza possono discostarsi, seppur motivatamente sulla base dei dati in proprio possesso e tenendo conto del principio di precauzione, da quelle riportate nella presente relazione tecnica istruttoria;

PERTANTO per quanto sopra, prendendo atto di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, si propone all'Autorità competente di:

DARE ATTO

che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);
- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017;

e

DICHIARARE

Per il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) tematico "Grandi strutture di vendita" tra i comuni di San Giorgio delle Pertiche, Campo San Martino, Curtarolo e Vigodarzere, comune di San Giorgio delle Pertiche (PD) una conclusione positiva con prescrizioni della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017

e

PRESCRIVERE

1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (prevedendo il rafforzamento delle condizioni ecotonali lungo i margini dell'ambito, ad eccezione dei lati delimitati dalla viabilità esistente, mediante l'integrazione ovvero la realizzazione di fasce arboreo-arbustive di ampiezza non inferiore a 5m dall'asse mediano del fusto, con struttura plurifilare e multiplana, mantenendo gli esemplari autoctoni presenti): *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Lanius collurio*, *Circus cyaneus* e *Pipistrellus kuhlii*. In alternativa al rafforzamento delle condizioni ecotonali in corrispondenza dei predetti margini dell'ambito, andranno attuati interventi di miglioramento ambientale per il recupero ovvero il rafforzamento degli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario, con riferimento all'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee, da effettuarsi prioritariamente nelle aree di connessione ecologica-funzionale con riferimento alla rete Natura 2000. Tali interventi di miglioramento ambientale andranno opportunamente definiti rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie e concordati con le competenti strutture regionali anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate;
2. di utilizzare nella realizzazione delle opere a verde specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone e

coerenti con la serie della Bassa Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (*Asparago tenuifolii-Quercus robur sigmetum*);

3. di impiegare, laddove prevista, sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune San Giorgio delle Pertiche, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Venezia, lì 24/02/2025



E.Q. Supporto alle attività della UO Coordinamento istruttorie VINCA (L.R. n. 12/2024) - dott. Mattia Vendrame
Istruttore – dott.ssa Marta Sperindio